

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	109
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	114
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	113

SEDE REFERENTE

Martedì 7 luglio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2554 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che alle ore 13 di giovedì 2 luglio è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al provvedimento in oggetto. Avverte che ne sono state presentate 33, sei delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità (*vedi allegato*).

Al riguardo ricorda che, trattandosi di un decreto-legge, il regime di ammissibilità

delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Rammenta, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 22 del 2012, n. 32 del 2014, dell'ordinanza n. 34 del 2013 e della sentenza n. 5 del 2018, nonché di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente legislatura.

Alla luce di tali considerazioni, avverte che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: emendamento Tasso 1.1, concernente l'inserimento dei profili professionali dell'assistente sociale e dell'operatore socio-sanitario nel ruolo socio-sani-

tario; emendamento Tasso 1.2, volto a sospendere l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di farmacista, biologo e psicologo; emendamento Tasso 1.3, volto ad estendere determinati benefici agli agenti nell'ambito di attività finanziarie, ai loro collaboratori e ai collaboratori di società di mediazione creditizia; emendamento Tasso 1.4, che proroga, per coloro che abbiano svolto per un determinato periodo alcune professioni sanitarie, la possibilità di iscriversi negli elenchi speciali a esaurimento; emendamento Tasso 1.5, sulla stabilizzazione della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola; articolo aggiuntivo Tasso 1.01, che introduce una procedura derogatoria per il reclutamento di docenti specializzati nel sostegno didattico.

Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità testé pronunciata è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Segnala che è possibile procedere, nel frattempo, all'esame e alla votazione delle altre proposte emendative in quanto gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo sui quali pende il termine per la presentazione di eventuali ricorsi sono, rispettivamente, aggiuntivi di un comma finale, dopo il comma 16 dell'articolo 1, e di un articolo dopo l'articolo 1; essi, pertanto, non pregiudicano l'ordine di votazione.

Prima di procedere ad esprimere il parere, in qualità di relatrice, sulle proposte emendative presentate, ricorda che il provvedimento in esame costituisce l'ultimo di tre decreti-legge contenenti misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica tuttora in atto. Nel rilevare che l'attuale contesto sanitario appare decisamente migliore rispetto alla situazione dei mesi precedenti, ricorda che con i primi due decreti-legge – nn. 6 e 19 del 2020 – sono state introdotte restrizioni consistenti a libertà costituzionalmente garantite, rese assolutamente necessarie a fronte della gravità della situazione in quella fase.

Nel preannunciare che esprimerà un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate, dichiara di comprendere alcune perplessità di cui si sono

fatti interpreti i colleghi della Lega e di Fratelli d'Italia circa l'utilizzo dello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Al riguardo fa presente, tuttavia, che in relazione all'emergenza pandemica è necessario prevedere la possibilità di adottare interventi tempestivi, difficilmente conciliabili con il normale *iter* legislativo, compreso quello di un decreto-legge. Ricorda, a titolo di esempio, il provvedimento istitutivo della cosiddetta zona rossa.

Segnala, inoltre, che grazie all'approvazione di una riformulazione degli identici emendamenti presentati dai colleghi Ceccanti e De Filippo al decreto-legge n. 19 del 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro da lui delegato, è tenuto a illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei decreti che intende emanare e che è sempre possibile l'approvazione di atti di indirizzo al riguardo. Nel rilevare che solo in casi di particolare urgenza si prevede che il Presidente del Consiglio riferisca alle Camere successivamente, fa notare che nella situazione attuale, di netto miglioramento, non ci sarà, presumibilmente, la necessità di adottare con immediatezza interventi restrittivi, diversamente da quanto accaduto mesi passati. Ritenendo, quindi, che quello in discussione sia un testo equilibrato, ne auspica una sollecita approvazione.

Sulla base di tali considerazioni, esprime parere contrario sugli emendamenti Panizzut 1.6, Gemmato 1.19, Panizzut 1.7, Gemmato 1.20, Panizzut 1.8, Tiramani 1.9, Panizzut 1.10 e 1.11, Gemmato 1.21, sugli identici emendamenti Panizzut 1.12 e Gemmato 1.22, sugli emendamenti Panizzut 1.13, 1.14 e 1.15 e Gemmato 1.23, sugli identici emendamenti Panizzut 1.16 e Gemmato 1.24, sugli emendamenti Gemmato 1.25 e 1.26 e Panizzut 1.17, sugli identici emendamenti Panizzut 1.18 e Gemmato 1.27, sugli emendamenti Panizzut 1-bis.2, 1-bis.1, 2.1 e 2.2 nonché sull'articolo aggiuntivo Bagnasco 2.01.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), precisando di intervenire sull'emendamento Panizzut 1.6 ma anche su altri emendamenti analoghi presentati dal suo gruppo, dichiara di non potersi sentire rassicurata dalle considerazioni svolte dalla presidente Lorefice, data l'adozione di numerosi provvedimenti da parte del Governo nei mesi passati, in modo poco corretto ed efficace. Nel rilevare che il Presidente del Consiglio non è stato eletto dal popolo, sottolinea che il Parlamento, in quanto diretta espressione della volontà popolare, dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'adozione di misure volte a contrastare gli effetti del *coronavirus*, sia sul piano sanitario sia su quello, ancor più difficile, delle conseguenze sociali della pandemia.

Osserva, inoltre, che la ripetuta adozione di atti normativi di rango non legislativo da parte del Governo, con cambiamenti anche repentini, ha generato incertezza nella popolazione e ha contribuito ad alimentare una tensione nel Paese che appare in continua crescita. Rileva che l'atteggiamento di chiusura verso le proposte di modifica avanzate dalle forze di opposizione conferma l'indisponibilità della maggioranza a un confronto volto a dare una risposta ai reali bisogni della società italiana.

La Commissione respinge l'emendamento Panizzut 1.6.

Marcello GEMMATO (FDI), nel riconoscere l'opportunità di adottare misure urgenti in relazione a contesti particolari determinati dal diffondersi del *coronavirus*, come nell'esempio della zona rossa riportato dalla presidente, ribadisce come, in linea generale, debba essere assicurato il coinvolgimento più ampio possibile del Parlamento nelle decisioni. Reputa che vi sia stato un abuso nell'utilizzo e un'eccessiva proliferazione di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che hanno di fatto esautorato il ruolo delle Camere e impedito alle minoranze di dare il proprio apporto. Nel dichiararsi consapevole che le proposte emendative presentate intervengono su misure che sono state oramai

applicate, ribadisce il principio che in una democrazia deve essere possibile un confronto tra le diverse forze politiche. In relazione all'ennesima chiusura rispetto alle proposte emendative dell'opposizione, osserva che la maggioranza del Paese appare consapevole di quanto sta accadendo e censura tale comportamento.

Elena CARNEVALI (PD), rilevando la legittimità della critica proveniente dalle forze di minoranza, invita tuttavia a contestualizzare l'esame in corso, ricordando l'imminente scadenza del decreto-legge in discussione, che ha fatto venire meno le restrizioni precedenti, e auspicando casomai una riflessione sulle problematiche connesse al rispetto delle funzioni di ambedue i rami del Parlamento. Ricorda che, in ogni caso, nei mesi passati si è registrata una disponibilità ad accogliere le proposte provenienti dai gruppi di opposizione, come è accaduto anche al Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento in discussione.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, ribadisce che all'interno della Commissione si è sempre instaurato un clima di apertura verso le proposte emendative di buon senso, a prescindere dal gruppo di provenienza.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.19.

Rossana BOLDI (LEGA), intervenendo sull'emendamento Panizzut 1.7 e sulle altre proposte emendative aventi un obiettivo analogo, ricorda che la Lega ha, fin dall'inizio, invitato alla cautela rispetto all'adozione di provvedimenti straordinari, pur avendo votato favorevolmente rispetto al primo decreto-legge sul *coronavirus* in ragione della straordinaria gravità della situazione di quei giorni. Segnala poi come, nelle settimane successive, il Presidente del Consiglio abbia abusato degli strumenti a sua disposizione, spesso tenendo parallelamente conferenze stampa dall'esito disastroso, come quella che ha causato un esodo improvviso dalle regioni

del Nord verso quelle del Sud del Paese. Quanto alla procedura di parlamentarizzazione richiamata dalla presidente, introdotta a seguito dell'approvazione degli emendamenti Ceccanti e De Filippo, osserva che una sua prima applicazione, con l'intervento in Assemblea del Ministro Speranza, ne ha mostrato i forti limiti. Rileva, infatti, che il Ministro si è limitato a una ricostruzione di quanto avvenuto in passato e non ha offerto elementi rispetto a future linee di intervento. Sottolinea, inoltre, che a fronte di situazioni di urgenza il Governo avrebbe a disposizione lo strumento del decreto-legge, che assicura tempestività, senza sottrarre al Parlamento un ruolo di verifica.

Si dichiara, infine, consapevole del fatto che il provvedimento in esame reca disposizioni ormai superate, reputando però necessario proporre alcune modifiche, al fine di prevenire aberrazioni che potrebbero verificarsi in futuro. Auspica, quindi, che si ponga fine all'utilizzo abnorme dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'emergenza sanitaria o ad altre possibili situazioni future.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, evidenzia come, in realtà, le cosiddette « riaperture » siano state disposte proprio con il decreto-legge in oggetto; il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, infatti, ha previsto norme di dettaglio, solo dopo l'adozione del decreto-legge n. 33, che ha stabilito gli elementi fondamentali.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Panizzut 1.7, Gemmato 1.20, Panizzut 1.8, Tiramani 1.9, Panizzut 1.10 e 1.11, Gemmato 1.21, gli identici emendamenti Panizzut 1.12 e Gemmato 1.22, gli emendamenti Panizzut 1.13, 1.14 e 1.15, Gemmato 1.23, nonché gli identici emendamenti Panizzut 1.16 e Gemmato 1.24.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nell'illustrare l'emendamento Gemmato 1.25, di cui è cofirmataria, ribadisce la necessità di

prestare attenzione alle problematiche connesse alla sospensione del servizio scolastico in questi mesi. Nel richiamare la difficile condizione vissuta dagli studenti e dalle loro famiglie, rileva come la didattica a distanza abbia ampliato le disegualianze determinate da fattori territoriali, di reddito e di composizione del nucleo familiare. Ricorda che un'insufficiente dotazione di strumenti informatici e l'arretratezza delle infrastrutture hanno reso difficile il contemporaneo svolgimento all'interno delle famiglie del lavoro agile e dell'attività didattica. Inoltre, soprattutto con riferimento all'età evolutiva, l'interazione in presenza è importante per un pieno sviluppo delle relazioni umane. Per queste ragioni, ritiene fondamentale assicurare la didattica in presenza al riavvio dell'anno scolastico e invita, pertanto, a riconsiderare il parere contrario espresso in relazione alla proposta emendativa in discussione.

Elena CARNEVALI (PD), nel ringraziare i presentatori dell'emendamento per il loro contributo e ribadendo che non è ipotizzabile una terza lettura del provvedimento al Senato, invita a ritirare l'emendamento 1.25, al fine di trasformarlo in un ordine del giorno da presentare in Assemblea. Reputa, infatti, condivisibile il tema proposto, ricordando, in ogni caso, che la sospensione della didattica in presenza è stata determinata da una situazione oggettiva di pericolo.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alla proposta della collega Carnevali, osservando che la didattica a distanza non può sostituire integralmente quella in presenza.

Reputa, pertanto, necessario individuare un punto di equilibrio, al fine di garantire le esigenze degli alunni e la sicurezza sanitaria.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel riconoscere l'onestà delle considerazioni svolte dai colleghi Carnevali e Baroni, dichiara di non avere fiducia circa la reale volontà del Governo di impegnarsi con-

cretamente sui temi della didattica. In particolare, esprime forti perplessità circa la capacità del Ministero dell'Istruzione di organizzare in maniera efficace la riapertura delle scuole all'inizio del prossimo anno scolastico.

Lisa NOJA (IV) si unisce alla richiesta dei colleghi Carnevali e Baroni, rilevando che il sistema scolastico era comprensibilmente impreparato rispetto a una sfida di così vasta portata come quella determinata dal diffondersi della pandemia. Manifestando consapevolezza circa l'assenza di soluzioni facili, ritiene che, attraverso la presentazione di uno specifico ordine del giorno, si possa rafforzare l'impegno del Governo ad assicurare lo svolgimento corretto dell'attività didattica.

Gilda SPORTIELLO (M5S), nel condividere la proposta di trasformare l'emendamento in esame in un ordine del giorno, trova ingiusta l'accusa rivolta al Governo di non interessarsi alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Osservando che il tema della didattica investe più aspetti che devono essere conciliati, reputa prematuro individuare sin da ora misure di dettaglio. Ritiene che la predisposizione di un ordine del giorno condiviso possa rappresentare un segnale positivo di attenzione verso un tema di indubbia rilevanza.

Rossana BOLDI (LEGA) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.25 a nome di tutti i deputati del gruppo della Lega della Commissione.

Marialucia LOREFICE, *presidente* e relatrice, ritenendo preferibile evitare contrapposizioni rispetto a una tematica come quella del diritto all'istruzione, auspica, quindi, un ritiro dell'emendamento 1.25, al fine di una sua trasformazione in un ordine del giorno.

Marcello GEMMATO (FDI) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.25, precisando che tale volontà non rappresenta una scortesia verso i colleghi quanto piuttosto un atto di scarsa fiducia nell'operato del Governo, in quanto quasi sempre non è stato dato seguito agli ordini del giorno da esso accolti.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Gemmato 1.25.

La Commissione respinge l'emendamento Gemmato 1.25.

Marcello GEMMATO (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.26, ponendo in evidenza l'opportunità di assicurare, in caso di ulteriori interruzioni dell'attività scolastica, una didattica a distanza interattiva al fine di stimolare il livello di attenzione degli alunni, in particolar modo dei bambini.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gemmato 1.26 e Panizzut 1.17, gli identici emendamenti Panizzut 1.18 e Gemmato 1.27, gli emendamenti Panizzut 1-*bis*.2, 1-*bis*.1, 2.1 e 2.2 e l'articolo aggiuntivo Bagnasco 2.01.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avendo la Commissione concluso l'esame delle proposte emendative ad eccezione di quelle ritenute inammissibili, in relazione alle quali pende il termine per un eventuale ricorso, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

ALLEGATO

DL 33/2020: Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2554 Governo, approvato dal Senato).**PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 *con le seguenti:* , qualora intervengano nel limitare o sospendere libertà costituzionalmente garantite per situazioni di necessità e urgenza, con legge o atto avente forza di legge nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

1. 6. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, sostituire le parole: ai sensi degli stessi articoli 2 e 3 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.

1. 19. Gemmato, Bellucci.

Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* solamente con legge o atto avente forza di legge.

1. 7. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 3, sostituire le parole: solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto

avente forza di legge qualora limitino o sospendano libertà costituzionalmente garantite.

1. 20. Gemmato, Bellucci.

Al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

1. 8. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Gli spostamenti fra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti sono consentiti ma possono essere limitati secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico con provvedimenti bilaterali.

1. 9. Tiramani, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Ziello.

Al comma 6, sostituire le parole: dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena *con le seguenti:* dal luogo in cui il soggetto è collocato in quarantena.

- 1. 10.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* per i quali è limitata temporaneamente la libertà personale garantita dall'articolo 13 della Costituzione, con legge o atto avente forza di legge.

- 1. 11.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 7, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

- 1. 21.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

- * **1. 12.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 8, sostituire le parole: con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

- * **1. 22.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 11, sopprimere le parole: con la partecipazione di persone.

- 1. 13.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 11, dopo le parole: la partecipazione di *aggiungere la seguente:* più.

- 1. 14.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 12, sostituire le parole: sono attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* , qualora incidano sulle libertà fondamentali per situazioni di necessità e urgenza, sono attuate con legge o atto avente forza di legge, nel rispetto dell'articolo 77 della Costituzione.

- 1. 15.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 12, sostituire le parole: con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* con legge o atto avente forza di legge.

- 1. 23.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.

- * **1. 16.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 13, sostituire le parole: provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge tali, comunque, da garantire il diritto all'istruzione previsto dall'articolo 34 della Costituzione.

- * **1. 24.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La ripresa delle attività didattiche delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado avviene con modalità idonee a garantire, l'insegnamento attraverso la didattica in presenza, anche utilizzando spazi alternativi per la didattica cooperativa e laboratoriale, nonché l'attività didattica in sottogruppi di classi. Tutte le misure di prevenzione del rischio sanitario, incluse le procedure di igienizzazione degli spazi e degli arredi, le procedure di monitoraggio della salute degli studenti, dei docenti e del personale scolastico, nonché delle figure di riferimento dei minori con disabilità, sono scelte tra quelle che garantiscono, in ogni caso, il diritto allo studio e la didattica in presenza di tutti gli studenti con disabilità.

- 1. 25.** Gemmato, Bellucci, Boldi, Panizzut, Locatelli, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Novelli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Il Ministero dell'istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i *software* disponibili sul mercato utili a favorire e potenziare i processi di istruzione della didattica a distanza e della didattica interattiva ovvero utili a favorire l'insegnamento e l'apprendimento delle materie di studio, tramite funzioni che prevedono attività di interazione e test di verifica dell'apprendimento, relative a tutti gli insegnamenti attivi nelle scuole statali e paritarie private e degli enti locali di ogni ordine e grado. Qualora ricorrano provvedimenti di limitazione o sospensione delle attività delle predette scuole, i collegi dei docenti degli istituti scolastici adottano i *software* individuati dai predetti ministeri per favorire la continuità didattica.

- 1. 26.** Gemmato, Bellucci.

Al comma 14, primo periodo, dopo le parole: linee guida nazionali aggiungere le

seguenti: che garantiscano, sulla base di chiare evidenze scientifiche, l'applicazione di metodologie e procedure sicure e l'utilizzo di prodotti certificati e autorizzati dagli enti preposti

- 1. 17.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge.

- * **1. 18.** Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 14, terzo periodo, sostituire le parole: provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 *con le seguenti:* legge o atto avente forza di legge.

- * **1. 27.** Gemmato, Bellucci.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In considerazione dell'evoluzione normativa derivante dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, e per rispondere al mutato quadro epidemiologico e demografico, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, appartenente ai profili di assistente sociale e di operatore socio sanitario, è inserito nel ruolo socio sanitario costituito a modifica dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979.

- 1. 1.** Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono

sospese le procedure per l'espletamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di psicologo, farmacista e biologo rendendo, pertanto, abilitante alla professione il completamento e la certificazione del tirocinio professionalizzante *post lauream* da parte di Università pubbliche e private.

1. 2. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

Possono accedere ai benefici di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli agenti in attività finanziaria, i loro collaboratori e i collaboratori di società di mediazione creditizia, professioni disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

1. 3. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. In considerazione dell'emergenza sanitaria in corso causata da COVID-19, all'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole « entro il 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2020 ».

1. 4. Tasso.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Al fine di sostenere i soggetti più deboli colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la stabilizzazione, il riconoscimento e l'inserimento

della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione nel comparto scuola (ASACOM), nella categoria ATA, Area B.

1. 5. Tasso.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure urgenti in favore dell'inclusione sul reclutamento dei docenti specializzati sul Sostegno didattico)

1. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire per l'anno scolastico 2020-2021, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, una procedura in ciascuna regione distintamente per la scuola dell'infanzia, per quella primaria e per la scuola secondaria di I e II grado per le assunzioni a tempo indeterminato sui posti di sostegno che risultano vacanti e disponibili, in sostituzione delle procedure concorsuali per il sostegno previste dal decreto dipartimentale n. 498 del 21 aprile 2020, dal decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 e dal decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, per tutti i posti di sostegno previsti da: Allegato 1 – Ripartizione posti, Decreto Dipartimentale n. 498/2020; Allegato 1 – Prospetto Ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 499/2020; Allegato A – Prospetto ripartizione Posti, Decreto Dipartimentale n. 510/2020; sono da intendersi posti di sostegno vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato anche i posti di sostegno previsti dall'articolo n. 230 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, commi 1 e 2.

2. Alla procedura partecipano, a domanda, gli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, conseguito in Italia ai sensi della normativa vigente entro il termine ultimo del mese di maggio 2020, come da decreto ministeriale n. 176 dell'11 marzo 2020, e inseriti a pieno titolo e senza riserva nelle gradua-

torie provinciali di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La validità dei titoli conseguiti all'estero è subordinata alla piena validità del titolo nei paesi ove è stato conseguito e al riconoscimento in Italia ai sensi della normativa vigente.

3. La graduatoria di merito regionale della procedura di cui al comma 1 comprende tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale selettiva di natura didattico-metodologica, che verterà sull'esposizione di metodologie e modalità di intervento su una tipologia di disabilità, in riferimento ad un caso descritto da specifica diagnosi funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di 6/10. Tra i titoli valutabili per la graduatoria di merito regionale rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, il titolo di dottore di ricerca e il servizio svolto su posti di sostegno, purché in possesso del titolo prescritto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso le istituzioni scolastiche statali.

4. Il contenuto della procedura, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di espletamento della prova orale con la relativa griglia di valutazione, i titoli valutabili, nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con ordinanza del Ministro dell'istruzione. L'ordinanza fissa, altresì, il contributo di segreteria per coprire l'intero costo di svolgimento della procedura.

5. In considerazione della pandemia COVID-19 in essere e per garantire la stabilizzazione dei docenti di Sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la prova orale prevista dal comma 3 sarà espletata entro il termine dell'anno scolastico 2020/ 2021. L'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno

che avranno superato la prova orale di cui al comma 3 sarà retrodatata giuridicamente al 1° settembre 2020.

1. 01. Tasso.

ART. 1-*bis*.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo le parole: imprese distributrici, aggiungere le seguenti: , tali comunque da evitare svantaggi competitivi rispetto alle imprese non aderenti, .

1-bis. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 1-bis », dopo le parole: prezzi di acquisto, aggiungere le seguenti: , tenendo conto anche delle spese di trasporto, degli oneri doganali e degli altri costi accessori sostenuti dalle imprese distributrici.

1-bis. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: si applica altresì con le seguenti: può essere applicata, in caso di inottemperanza alle prescrizioni dell'autorità.

2. 1. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: , nei casi di particolare gravità e pericolo immediato, .

2. 2. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19, composta da dieci senatori e dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il presidente, formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione esprime pareri vincolanti sugli schemi di atti del Governo aventi ad oggetto misure di contenimento e contrasto della diffusione del COVID-19, inclusi

gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere vincolante della Commissione parlamentare bicamerale sull'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Commissione si pronuncia nel termine perentorio di otto giorni, decorso inutilmente il quale s'intende tacitamente rilasciato parere favorevole sullo schema di decreto ».

2. 01. Bagnasco, Bond, Novelli, Mugnai, Versace, Brambilla.